

VERBALE DI ACCORDO

In data 2 dicembre 2010 si sono incontrati in Milano Tecnomare Spa, le competenti Segreterie Territoriali e Regionali UGL CHIMICI per esperire l'esame congiunto relativo alla procedura di collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, avviata da Tecnomare Spa con comunicazione del 20 Ottobre 2010.

Premesso che

l'attuale situazione di crisi economica sta producendo un sensibile rallentamento/inversione di tendenza dei principali indicatori di produzione e crescita, nonché dei volumi di domanda di beni e servizi. Tale contesto di difficoltà generalizzata si ripercuote anche nell'ambito del business di Tecnomare Spa;

in particolare il business di Tecnomare Spa risente in maniera rilevante delle forti criticità del settore petrolifero, derivanti dalla flessione della domanda di prodotti nei mercati di riferimento, con conseguente eccesso di capacità produttiva, dell'effetto combinato di una crescita contenuta della domanda elettrica e della caduta dei consumi industriali a livello internazionale, che hanno portato ad una brusca frenata della domanda di gas naturale;

in considerazione dell'attuale scenario economico, Tecnomare Spa, si trova nella necessità di realizzare un posizionamento competitivo su standard di eccellenza attraverso un processo di riorganizzazione.

Ciò premesso Tecnomare Spa ha illustrato i motivi che determinano la situazione di eccedenza strutturale di personale e che derivano dalla necessità di realizzare, attraverso il processo di riorganizzazione, un'ottimizzazione delle proprie strutture sul territorio al fine di recuperare efficienza.

Le Parti dopo ampio ed approfondito esame delle suddette motivazioni e della situazione organizzativa, hanno convenuto quanto segue:

- 1) il collocamento in mobilità riguarderà un numero massimo di 10 dipendenti a ruolo di Tecnomare Spa;
- 2) con riferimento alla disposizione di cui all'art. 8 comma 4, della legge 236/1993 il programma di mobilità si concluderà il 30 dicembre 2011, ultimo giorno utile per il recesso dal rapporto di lavoro;
- 3) la concreta individuazione del personale da collocare in mobilità riguarderà, nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative aziendali, coloro che raggiungeranno i requisiti pensionistici nel periodo di sette anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e manifesteranno la propria intenzione a rinunciare all'impugnativa dell'eventuale recesso datoriale.

I criteri di individuazione del personale sopra esposti si intendono sostitutivi di quelli previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 223/1991.

Il lavoratore potrà raggiungere i requisiti pensionistici nel corso del periodo di mobilità ovvero al termine del successivo periodo di prosecuzione volontaria e a tal fine Tecnomare Spa si assumerà l'onere del versamento dei contributi volontari per conto dei lavoratori interessati, secondo quanto convenuto tra Eni e INPS.

Nei riguardi del personale che verrà collocato in mobilità e che rinuncerà all'impugnativa del licenziamento troveranno applicazione le condizioni economiche previste dalle prassi in essere.

Condizione per le erogazioni economiche è che si proceda alla sottoscrizione di verbali di conciliazione individuale, nelle forme previste dall'art. 2113, comma 4 Cod. Civ. e dall'art. 411, 3° comma Cod. Proc. Civ. e successive modifiche anche secondo le prassi vigenti.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito con esito positivo per tutte le sedi della società interessate dalla procedura, la consultazione sindacale prevista dall'art. 4 della legge 223/1991 e di aver esaurito la procedura di mobilità avviata con comunicazione del 20 ottobre 2010.

La società comunicherà al competente ufficio amministrativo pubblico l'esito positivo della presente consultazione e, conseguentemente, l'avvenuto espletamento della stessa.

Tecnomare spa



OO.SS

